



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 233 del 1 marzo 2017

concernente l'applicazione del d.lgs. n. 39/2013 in merito alla nomina dei liquidatori di alcune società partecipate della Regione Sardegna. Fascicolo n. 4910/2016.

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 1 marzo 2017;

visto l'articolo 1, comma 3 della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'articolo 16 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la determinazione dell'ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 concernente "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti pubblici di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";

vista la delibera dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 concernente "Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili";

vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF).

Fatto

Con istanze acquisite ai protocolli dell'Autorità n. 163937 del 7 novembre 2016, n. 759 del 5 gennaio 2017 e n. 4844 del 13 gennaio 2017, il Presidente e il Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Sardegna hanno chiesto un parere in ordine all'applicazione del d.lgs. n. 39/2013 in merito alla nomina dei liquidatori di alcune società partecipate dalla Regione.

In particolare viene rappresentato che la Giunta regionale, con delibera n. 25/9 del 3 maggio 2016, in applicazione del principio di rotazione degli incarichi contenuto nel Piano anticorruzione della Regione, ha formulato uno specifico atto di indirizzo finalizzato alla revoca, da parte



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

dell'assemblea dei soci, previo congruo preavviso di almeno sei mesi, dei liquidatori delle società in liquidazione direttamente o indirettamente partecipate dalla Regione, se nominati a tempo indeterminato e risultanti in carica da più di cinque anni nella medesima società.

A seguito delle indicazioni fornite dalla Presidenza della Regione, sono state pertanto attivate le procedure che dovrebbero aver consentito la conclusione del procedimento di revoca dei suddetti liquidatori entro la fine dell'anno 2016, con la conseguente necessità di procedere alla nomina di nuovi liquidatori, da individuare nel rispetto delle disposizioni di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.

Viene inoltre rappresentato che l'entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) sembrerebbe aver precluso la possibilità di conferire l'incarico di liquidatore ai dipendenti della Regione, in quanto ai sensi dell'art. 11, comma 8, del TU, *“Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti”*.

Alla luce di quanto premesso, vengono posti i seguenti quesiti:

- 1) se possa essere nominato il medesimo liquidatore in più società in liquidazione, con il mandato di procedere, ove possibile, alla fusione delle società o all'adozione di ogni altra misura idonea a favorire la chiusura delle procedure liquidatorie in corso;
- 2) se l'amministratore unico o il presidente/componente del consiglio di amministrazione di una società partecipata dalla regione possa essere nominato liquidatore della stessa società;
- 3) se l'incarico di liquidatore di una società partecipata dalla Regione possa essere conferito ad un dipendente regionale appartenente ad assessorato diverso da quello titolare della funzione di indirizzo e controllo sulla società.

Con istanze acquisite ai protocolli dell'Autorità n. 759 del 5 gennaio 2017 e n. 4844 del 13 gennaio 2017 viene sollecitato il rilascio del parere dell'Anac, sottolineando il carattere di urgenza della questione prospettata.

Diritto

I quesiti posti nell'istanza in esame riguardano i criteri di nomina dei liquidatori di alcune società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione Sardegna.

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che la Regione Sardegna ha avviato un piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 611 e 612 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015). A seguito delle suddette disposizioni normative, la regione Sardegna ha formulato, con deliberazione n. 25/9 del 3 maggio 2016, uno specifico atto di indirizzo finalizzato alla revoca, da parte dell'assemblea dei soci, previo congruo preavviso di almeno sei mesi, dei liquidatori delle società in liquidazione direttamente o indirettamente partecipate dalla Regione, se nominati a tempo indeterminato e risultanti in carica da più di cinque anni nella medesima società. Ne è conseguita la necessità di provvedere alla nomina dei nuovi liquidatori con una certa urgenza ed in merito viene chiesto un parere dell'Autorità su tre quesiti.

Si rileva inoltre che il 19 agosto 2016 è stato approvato il d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che, all'art. 20 comma 1, dispone quanto segue: *“le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

società in cui detengono partecipazioni, dirette e indirette, predisponendo...un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.

In tema di inconferibilità e incompatibilità si deve rilevare che il suddetto TU del 2016 sulle società a partecipazione pubblica, all'art. 11 comma 14, rinvia a quanto disposto dal d.lgs. n. 39/2013, prevedendo che “*Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39*”.

Occorre inoltre osservare che le società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione Sardegna sono riconducibili - ai fini dell'applicabilità della disciplina dettata dal d.lgs. n. 39/2013 - nella categoria degli *enti di diritto privato in controllo pubblico*, di cui all'articolo 1 comma 2 lettera c) del predetto decreto legislativo, la quale ricomprende «le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione dei servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi».

Si osserva peraltro che le società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione Sardegna sono riconducibili - ai fini dell'applicabilità della disciplina dettata dal d.lgs. n. 39/2013 - anche nella categoria degli *enti di diritto privato regolati o finanziati*, di cui all'articolo 1 comma 2 lettera d) del predetto decreto legislativo, la quale ricomprende «le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: (...) 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo e di certificazione...»

Come precisato nell'All. 1 al PNA del 2015, in relazione alle disposizioni del d.lgs. 39/2013 l'obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in ottica di prevenzione. Infatti, la legge ha valutato *ex ante* e in via generale che «lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita»; e che «il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo un *humus* favorevole ad illeciti scambi di favori».

Nell'ambito della disciplina in tema di anticorruzione, l'inconferibilità degli incarichi è, dunque, prevista come misura generale a carattere preventivo, in quanto finalizzata ad evitare potenziali forme di conflitto d'interesse che possono crearsi fra controllore (organo politico) e controllato (amministrazione o società controllata), ovvero di evitare, che fra tali soggetti possano sussistere fenomeni d'eccessiva contiguità, in grado di agevolare l'elusione dell'obiettivo dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Ciò premesso, si passa ora all'esame dei quesiti presentati dal presidente della Regione Sardegna.

Il primo quesito riguarda la possibilità di nominare il medesimo liquidatore in più società in liquidazione, con il mandato di procedere, ove possibile, alla fusione delle società o all'adozione di ogni altra misura idonea a favorire la chiusura delle procedure liquidatorie in corso.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Nel contesto normativo su delineato, si inserisce la previsione – di cui all’art. 7, comma 1, lett. d) del d.lgs. 39/2013 - a tenore della quale «a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l’incarico, ovvero nell’anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti: (...) d) *gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale*».

Con riferimento all’art. 7 del d.lgs. 39/2013, con delibera n. 48/2013 l’Autorità ha inoltre osservato che il divieto ivi previsto opera soltanto per quanto riguarda *l’incarico di amministratore presso un diverso ente e non impedisce invece la conferma dell’incarico già ricoperto*.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, tenuto conto che il liquidatore di una società svolge i compiti di amministratore della società, non si ritiene possibile nominare il medesimo liquidatore in più società in liquidazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d) del d.lgs. 39/2013.

Il secondo quesito riguarda la possibilità di nominare l’amministratore unico o il presidente/componente del consiglio di amministrazione di una società partecipata dalla regione come liquidatore della stessa società.

Si ribadisce quanto già espresso in merito al primo quesito precisando che, con riferimento all’art. 7, comma 1, lett. d) del d.lgs. 39/2013, con delibera n. 48/2013 l’Autorità ha osservato che il divieto ivi previsto opera soltanto per quanto riguarda *l’incarico di amministratore presso un diverso ente e non impedisce invece la conferma dell’incarico già ricoperto*, chiarendo che le disposizioni dell’art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 non impediscono la conferma dell’incarico di amministratore presso lo stesso ente.

Pertanto, si ritiene che il presidente/componente del consiglio di amministrazione di una società partecipata dalla regione possa essere nominato come liquidatore della stessa società, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d) del d.lgs. 39/2013.

Il terzo quesito riguarda la possibilità di attribuire l’incarico di liquidatore di una società partecipata dalla Regione ad un dipendente regionale appartenente ad assessorato diverso da quello titolare della funzione di indirizzo e controllo sulla società.

In merito si evidenzia che il d.lgs. n. 175/2016, all’art. 11 comma 8, stabilendo esplicitamente che *“Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti”*. Ne consegue pertanto che non risulta possibile attribuire l’incarico di liquidatore di una società partecipata dalla Regione ad un dipendente regionale, non essendo sufficiente l’appartenenza ad un assessorato diverso da quello titolare della funzione di indirizzo e controllo sulla società.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- la sussistenza della situazione di inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d) del d.lgs. 39/2013, con riferimento alla possibilità di nominare il medesimo liquidatore in più società in liquidazione;
- l'insussistenza di profili di inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d) del d.lgs. 39/2013, con riferimento alla possibilità di nominare l'amministratore unico o il presidente/componente del consiglio di amministrazione di una società partecipata dalla regione come liquidatore della stessa società;
- la sussistenza della situazione di inconferibilità, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), con riferimento alla possibilità di attribuire l'incarico di liquidatore di una società partecipata dalla Regione ad un dipendente regionale appartenente ad assessorato diverso da quello titolare della funzione di indirizzo e controllo sulla società;
- di dare comunicazione della presente al Presidente e al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Sardegna.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 marzo 2017

Il Segretario, Maria Esposito